



# FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.476 DEL 13/02/2024

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.342

**Serie C Femminile n.17**

**Gir. UNICO**

**16 Giornata**

OMOLOGAZIONE GARE DEL 11 FEBBRAIO 2024

Gara n.

1832	CENTRO CMB ALPO	SPORT AND FUN (CIBIN G., CELI A.)	64 - 48
1833	GARDA BASKET	PFM MESTRE giocata il 10/02/2024 (MAZZI C., BASTONI N.)	38 - 53
1834	BASKET GIOVANI LUPE	VICTORIA BASKET (MONTANO A., PRECOMA M.)	49 - 65
1835	PALL. MOTTA	FAMILA BK SCHIO (ZANELLI L., SANSON A.)	64 - 58
1836	APIGI Mirano	VIRTUS VENEZIA (DE CESARE A., MUTTI A.)	74 - 26
1838	TIGERS-MONTECCHIO	TECNOEDIL Trento giocata il 10/02/2024 (RODI M., PEGORARO S.)	53 - 46
1837	PALL. CAMIN	CU.RI.S.S.BK ISTRANA giocata il 10/02/2024 (QUARTESAN M., ANNUNZIATA C.)	54 - 55

## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1832	SPORT AND FUN	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società SPORT AND FUN la sanzione della squalifica del campo di gioco per 1 giornata perché la propria tifoseria, da un lato, ha rivolto offese collettive e frequenti agli arbitri durante tutto il corso della gara e, dall'altro, ha posto in essere comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara, che è stata effettivamente sospesa per qualche minuto perché detta tifoseria si era recata nella parte di tribuna ove c'erano i tifosi di casa dando luogo ad una situazione di scontro verbale e fisico. Si comunichi all'Ufficio Gare per l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 17 co. 4 Regol. Giustizia (art. 27 co. 4/b, art. 27 co. 3, art. 28 co. 2 e art. 17 co. 4 Regol. Giust.).
1832	ROBERT EDWARD ENGEL (SPORT AND FUN)	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina al coach ENGEL ROBERT EDWARD la sanzione della squalifica per 2 giornate per avere tenuto un comportamento offensivo nei confronti della coppia

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.342

**Serie C Femminile n.17**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

1837

CU.RI.S.S.BK ISTRANA

arbitrale e perché, dopo essere stato espulso dal campo, non si è recato negli spogliatoi ma è rimasto a contatto visivo con il terreno di gioco posizionandosi nel corridoio (artt. 33 co. 1/1b e 36 Regol. Giustizia).

Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società CU.RI.S.S. BASKET ISTRANA A.S.D. la sanzione dell'ammenda di € 30,00 per le offese collettive e frequenti rivolte dai propri sostenitori nei confronti degli arbitri durante la gara. Si tiene conto della recidiva (Art. 27 co. 4/b, art. 24 Regol. Giustizia).

Roberto Immucci  
GIUDICE SPORTIVO

---

13/02/2024